



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

P. IVA 02274760012 Codice Fiscale 83000090015



Regolamento per il Volontariato e la Collaborazione civica

Approvato con D.C.C. n. 76 del 24.11.2015

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Volontariato e Collaborazione Civica

1. L'Amministrazione Comunale, nel considerare il volontariato quale potenziale strumento per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. riconoscere e valorizzare il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b. promuovere il contributo del volontariato al concorso dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c. sensibilizzare la comunità locale sul valore del volontariato.

L'Amministrazione Comunale riconosce altresì il valore della Collaborazione Civica quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività finalizzata a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e dei servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia dei cittadini con l'istituzione locale e tra loro stessi.

2. Il Volontariato e la Collaborazione civica sono esempi per lo sviluppo della coscienza civica, il protagonismo costruttivo della propria realtà comunale, la creazione di attori dello sviluppo locale.

Art.2 - Principi Generali

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del Volontariato e della Collaborazione Civica finalizzato all'esplicitamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio e/o Associazioni/Gruppi sportivi/Pro-loco, di seguito denominati "Organismi Associativi".
2. Tali attività sono prestate in modo gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
3. Lo svolgimento di tali attività presso l'Amministrazione non può tuttavia essere considerato, a nessun titolo, requisito per l'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

Art. 3 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato e della collaborazione civica per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.
2. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge (Legge. 266/91).

3. La Città di Borgaro Torinese riconosce altresì l'utilità sociale della Collaborazione Civica, prevedendo forme di riduzione o esenzione dei propri tributi comunali in relazione allo svolgimento a regola d'arte delle attività e dei servizi assegnati, nel rispetto dell'art. 24 della L. 164 del 11.11.2014, conversione in legge del D.L. 133 del 12 settembre 2014.

CAPO II - VOLONTARIATO

Art. 4 - Attività di volontariato pubblico

1. Le attività di volontariato possono riguardare settori di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale non espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo:
 - a. aspetti di carattere sociale, tali intendendosi quelli rientranti nell'area socioassistenziale e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - b. finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, della tutela del patrimonio pubblico della Città di Borgaro Torinese;
 - c. finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate o patrociniate dall'Amministrazione Comunale, il supporto alla gestione di sale pubbliche e della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.
2. Sono escluse le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e ambiti di intervento di utilizzo dei volontari e i servizi presso i quali potranno essere inseriti.
4. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere non continuativo, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Art. 5 - Presentazione delle istanze di ammissione

1. Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività di volontariato esclusivamente cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore ad anni 18;
 - idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, nonché i delitti contro la persona

- e contro l'incolumità pubblica;
2. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato dovranno presentare domanda utilizzando un apposito modulo pre-stampato.
 3. I Responsabili dei Servizi Comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente a un colloquio per acquistare maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. I volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più della attività si coordinano con un tutor individuato per ciascun Servizio, al quale compete:
 - a) accertare l'identità del volontario allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività concordate;
 - d) mantenere i collegamenti con assistenti sociali che eventualmente seguono l'inserimento del volontario.
2. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili a una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del Responsabile del Servizio verrà valutata la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire l'accesso ad un numero superiore di soggetti richiedenti.
3. All'inizio delle attività il tutor predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
4. Per ogni gruppo di volontari dovrà essere individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il Tutor e a cui segnalerà eventuali problematiche;
5. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il tutor e con il Referente per quanto riguarda le modalità di svolgimento della attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.
6. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; essi si impegneranno anche a dare tempestiva comunicazione, al responsabile del Servizio presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
7. I volontari verranno utilizzati in base a un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli.

Articolo 7 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere noto ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o confluendo in una delle forme associative suddette.
2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di

confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di:
 - a) promuovere le organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - b) promuovere la partecipazione al volontariato in particolare dei giovani;
 - c) avviare un confronto tra l'Amministrazione Comunale e le organizzazioni di volontariato al fine di effettuare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato.

Art. 8 - Riconoscimenti per l'attività svolta dai volontari

1. L'Amministrazione Comunale potrà conferire targhe o altri riconoscimenti simbolici ai volontari a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio svolto.

CAPO III - COLLABORAZIONE CIVICA

Art. 9 - Ambito di intervento della Collaborazione Civica

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 della L. 164 del 11.11.2014 gli ambiti di intervento della Cittadinanza Attiva riguardano settori che sostituiscono o integrano l'intervento del Comune stesso. In tale ambito, in relazione al territorio da riqualificare, gli interventi riguardano:
 - pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi;
 - pulizia strade e piazze o strade comunali e altre pertinenze stradali di proprietà o competenza comunale;
 - lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento a edifici scolastici, sportivi, centri civici, ecc.;
 - manutenzione delle aree giochi per bambini;e interventi di decoro urbano finalizzati alla valorizzazione di limitate zone del territorio anche con attività di ausilio alla loro vigilanza, di recupero e riuso con finalità di interesse generale.

Articolo 10 - Istituzione dell'Albo dei Collaboratori Civici

1. La Città di Borgaro Torinese istituisce l'Albo Comunale dei Collaboratori Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'apposito Albo.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno si procederà all'aggiornamento dell'Albo.
3. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio sul sito internet del Comune.

Articolo 11 - Requisiti richiesti ai Collaboratori Civici

1. I cittadini che intendono svolgere servizio di Collaborazione Civica devono possedere i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Borgaro Torinese;
- età non inferiore ad anni 18;
- idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, nonché i delitti contro la persona e contro l'incolumità pubblica;

2. Per gli Organismi Associativi i requisiti richiesti sono:

- sede legale nel Comune di Borgaro Torinese;
- scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Borgaro Torinese.

3. I collaboratori civici impiegati dagli Organismi Associativi dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

Articolo 12 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere attività di Collaborazione Civica deve presentare regolare domanda cartacea o informatica al fine dell'iscrizione nell'apposito Albo Comunale.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati il possesso dei requisiti richiesti, nonché degli elementi di priorità di cui al successivo art. 15, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e la durata dell'impegno.
3. La domanda deve essere presentata entro la fine di febbraio di ogni anno. Eventuali domande presentate oltre tale termine potranno essere prese in considerazione in caso di residua disponibilità di risorse nell'ambito dei progetti di cui al successivo art. 16.

Art. 13 - Modalità di presentazione dei progetti

1. La Giunta Comunale valuta e approva in ultima istanza i progetti di intervento presentati dagli Organismi Associativi e dai singoli cittadini, determinandone l'eventuale ammissione nonché la ripartizione delle risorse disponibili. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 della L. 164 del 11.11.2014, hanno priorità, tra i progetti ritenuti ammissibili, quelli presentati da "comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute".
2. I progetti devono indicare la descrizione delle attività previste, il numero dei soggetti coinvolti, la quantificazione delle risorse richieste, le tempistiche e le modalità di espletamento delle attività, l'eventuale necessità di mezzi e attrezzature.
3. Possono inoltre essere promossi progetti o attività di iniziativa dell'Amministrazione stessa.
4. I progetti di cui sopra, prima della loro approvazione da parte della Giunta Comunale, sono sottoposti al parere consultivo della Commissione Consiliare Permanente n. 3 competente in materia di "Servizi sociali, sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale; tutela diritti dei cittadini, servizi culturali, sport e tempo libero".

Art . 14 - Espletamento dell'attività di Collaborazione Civica

1. I Collaboratori Civici e gli Organismi Associativi verranno organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento del compito concordato; ogni gruppo di lavoro e/o Organismo Associativo sottoscriverà un apposito disciplinare sulle attività da svolgere e sulle modalità di svolgimento, sulla base di quanto indicato nel progetto.
2. I Collaboratori Civici inseriti nell'albo verranno utilizzati in primo luogo sulla base delle necessità connesse alla pratica realizzazione del progetto; si terrà conto, ove possibile e compatibile con le finalità del progetto stesso, della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli.
3. Il Collaboratore Civico, ogni qualvolta presti la propria attività, dovrà registrare la presenza in apposito Registro delle presenze. Dal Registro dovrà evidenziarsi la corrispondenza tra i tempi del volontariato civico prestato e quanto dichiarato nella domanda.
4. Per ogni gruppo di collaboratori/Organismi Associativi dovrà essere individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il Tutor e a cui segnalerà eventuali problematiche. Il Tutor è individuato nel Responsabile del servizio a cui è riconducibile l'attività svolta o in un suo delegato.

Art. 15 - Partecipazione ai progetti di Collaborazione Civica

1. Per progetti attivati dal Comune o nel caso di richieste in tal senso effettuate da parte degli Organismi Associativi, i Collaboratori Civici saranno, in numero compatibile con le risorse disponibili quantificate ai sensi del successivo art. 16, impiegati secondo l'ordine derivante dall'applicazione dei seguenti criteri:

ISEE

- | | |
|--|---------|
| - fino a € 7.500 | punti 4 |
| - fino a € 15.000 | punti 3 |
| - fino a € 25.000 | punti 2 |
| - oltre € 25.000 o rinuncia a presentare la dichiarazione ISEE | punti 1 |

Partecipazione ai progetti precedenti

- | | |
|---|---------|
| - coloro che non hanno partecipato a progetti di collaborazione civica nell'anno precedente | punti 1 |
| - coloro che hanno partecipato a progetti di collaborazione civica nell'anno precedente | punti 0 |

Altri punteggi

- | | |
|---|---------|
| - disoccupati/cassa integrati | punti 1 |
| - nuclei familiari in cui è presente un portatore di handicap | punti 1 |
| - punteggio a chi è in regola con le tasse o imposte comunali | punti 1 |

A parità di punteggio verrà privilegiata l'applicazione dei seguenti criteri:

- indicatore ISEE più basso;
- a parità di indicatore ISEE, precedenza al nucleo familiare più numeroso;
- a parità di componenti del nucleo familiare, precedenza al collaboratore civico con età più elevata.

2. Ogni Collaboratore Civico e ogni Associazione partecipa nel corso di un anno a un solo progetto di Collaborazione Civica. La partecipazione è limitata a un solo componente per nucleo familiare.
3. In caso di presenza nel nucleo familiare con figli disoccupati che diano disponibilità alla partecipazione al progetto, il limite di cui al comma precedente è aumentato a due soggetti per nucleo familiare;
4. Al termine di ogni progetto l'attività svolta dovrà essere soggetta ad apposito rendiconto da cui emergano i risultati ottenuti nonché l'impegno effettivo dei singoli partecipanti.

Articolo 16 - Tipologia di riduzioni/esenzioni e contributi

1. Le risorse disponibili e le tipologie di agevolazioni a favore dei collaboratori civici o degli Organismi Associativi sono annualmente determinati nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio.
2. La Giunta comunale può altresì individuare un numero massimo di soggetti da ammettere ai benefici di cui art. 24 della L. 164 del 11.11.2014.
3. Nell'ipotesi in cui la Collaborazione Civica sia svolta da Associazioni aventi sede legale a Borgaro Torinese l'esenzione/riduzione dei tributi è pari alla somma delle esenzioni/riduzioni tributarie spettanti agli associati che partecipino al servizio. A tal fine, l'associazione deve comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli associati che contribuiranno.
4. Nell'ipotesi in cui la Collaborazione Civica sia svolta da singoli, l'esenzione/riduzione dei tributi è riferita a quanto dovuto dal proprio nucleo familiare al Comune, anche in riferimento a situazioni debitorie pregresse purché limitate alle due annualità precedenti. Potranno altresì essere stanziare risorse per far fronte a situazioni di morosità non colpevole nelle due annualità precedenti.
5. Le risorse assegnate ai singoli progetti di Collaborazione Civica sono ripartite tra i partecipanti in proporzione all'attività effettivamente svolta, sulla base dei risultati ottenuti, come indicato in apposita dichiarazione predisposta dal Responsabile del servizio a cui è riconducibile l'attività svolta e dallo stesso trasmessa all'Ufficio Tributi.
6. L'ammontare degli sgravi concessi ai Collaboratori Civici non può in ogni caso generare situazioni creditorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 17 - Rinuncia e revoca

1. I volontari e i collaboratori Civici saranno cancellati dagli elenchi:
 - a) per loro espressa rinuncia;
 - b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione del responsabile del Servizio o da parte degli utenti delle prestazioni;
 - d) per ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.In caso di Collaborazione Civica, sarà riconosciuta ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui art. 24 della L. 164 del 11.11.2014 esclusivamente l'attività effettivamente prestata sino alla data della cessazione.

2. I volontari e i Collaboratori Civici si impegnano a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'attività, con un preavviso di almeno sette giorni fatto salvo il verificarsi di circostanze imprevedibili debitamente documentate.

Art. 18 - Espletamento dell'attività

1. Al Volontario o al Collaboratore Civico è assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Volontario o Collaboratore Civico è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia", a rispettare quanto previsto dal vigente Codice Speciale di Comportamento approvato con D.G.C. n. 144 del 19.12.2013, a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli nonché alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è preposto.
3. Il Responsabile del servizio a cui è riconducibile l'attività svolta dal Volontario o dal Collaboratore Civico ha il compito di informare e istruire circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è suo compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario o Collaboratore Civico.

Articolo 19 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato o di Collaborazione civica saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene agli Organismi Associativi gli stessi dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il volontario, collaboratore o organismo associativo risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative

Articolo 20 - Mezzi e attrezzature

1. Il Comune di Borgaro T.se fornisce i dispositivi di protezione individuale, i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività. La necessità di utilizzo di attrezzature o strumenti non posseduti dal comune costituisce elemento di valutazione dei progetti di cui al precedente art. 13.
2. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito e il comodatario ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il Tutor. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

Articolo 21 - Prevenzione dei rischi

1. Ai volontari o collaboratori civici devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazione/formazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I soggetti di cui sopra sono tenuti a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più volontari o collaboratori civici, il Tutor verifica il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.